

A.I.G.A. Sezione di Bologna – A.M.I.

-

*IL DIRITTO DI FAMIGLIA AD UN ANNO DALLA
RIFORMA CARTABIA. IMPLICAZIONI DI DIRITTO
PROCESSUALE E SOSTANZIALE*

17 GIUGNO 2024

***La Mediazione Familiare e la Coordinazione Genitoriale,
figure professionali a sostegno del minore***

Michela Foti,

Avvocato in Bologna,

Vice Presidente Movimento Forense – Sezione di Bologna

Mediatrice Familiare A.I.M.S. e Coordinatrice Genitoriale A.Co.Ge.S.



LA MEDIATORE FAMILIARE FUORI DAL PROCESSO

Avv. Michela Foti

M.F. come servizio di PRIMO INTERVENTO – CULTURA della MEDIAZIONE

La MEDIAZIONE FAMILIARE FUORI DAL PROCESSO

Per spontanea adesione
coniugi/genitori,
prima e in luogo
del processo

Al riguardo,
si veda **art. 1 n.1**
Regolamento ODM
Ordine Avv.ti di Bologna,
Servizi per le famiglie

art. 337ter II comma c.c –
Valore aggiunto dell'accordo
raggiunto in M.F.: *il Giudice prende
atto, se non contrari agli interessi
dei figli, degli accordi intervenuti
tra i genitori, in particolare qualora
raggiunti all'esito di un
percorso di M.F..*

all'interno di una
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA

Al riguardo,
si veda **art. 1 n. 2**
Regolamento ODM
Ordine Avv.ti di Bologna,
Servizi per le famiglie



LA MEDIAZIONE FAMILIARE
nella RIFORMA CARTABIA,
DENTRO IL PROCESSO

Avv. Michela Foti

art. 473 bis n. 10 c.p.c. .

**La Mediazione Familiare ENTRA UFFICIALMENTE
nel codice di procedura civile**

- Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo
- Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

M.F. come PARENTESI NEL PROCESSO

La MEDIAZIONE
FAMILIARE
DENTRO
IL PROCESSO

Art. 473 bis 14 co. 4 c.p.c.

DOPO

il deposito del ricorso,
col decreto fissazione
udienza *“il G. informa le
parti della possibilità
di avvalersi della M.F.”*

art. 473bis 10 co. 2 c.p.c.


PRIMA

dell'adozione dei provv.
urgenti il Giudice informa
le parti della possibilità
di aggiungere un accordo
avvalendosi di esperti, che
tentano una mediazione.

Art. 473 bis 10 co. 1 c.p.c.

IN OGNI MOMENTO

il Giudice informa le
parti della possibilità
di intraprendere
il percorso di M.F.



Divieto di mediazione nei casi di violenza (art. 473 bis n. 43 c.p.c.)

- È fatto **divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare** quando è stata pronunciata **sentenza** di condanna o di applicazione della pena, anche in **primo grado**, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo **415 bis** del **Codice di procedura penale** per le condotte di cui all'articolo **473 bis 40**, nonché quando tali condotte sono alleggate o comunque emergono in corso di causa.
- Il mediatore **interrompe immediatamente** il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso **emerge** notizia di abusi o violenze.


Quali fattispecie penali fanno scattare il divieto di M.F. ?
→ articolo [473 bis 40 c.p.c.](#)

Procedimenti in cui siano allegati
abusi familiari
o
condotte di violenza domestica
o di genere
poste in essere da una parte nei
confronti dell'altra o dei figli.

SAPER DISTINGUERE

conflitto (fisiologico) \neq maltrattamento

→ *Plenipotenziarietà delle parti che si confrontano su possibili soluzioni* \neq → *sistematica sopraffazione con umiliazioni e rifiuto punto di vista altro.*




Avv. Michela Foti

Prime riflessioni: NON obbligatorietà del percorso MF

- Accesso SOLO su base volontaria = Volontarietà del percorso come presupposto imprescindibile;
- Il Giudice -dal rifiuto delle parti ad andare in MF- NON desume alcun argomento di prova ex art 116 c.p.c.

MA possiamo ritenere effettivamente adempiuto il concetto di sviluppo della MF di cui alla Raccomandazione europea 2079/2015
*“instituant **une séance d’information obligatoire ordonnée par un juge**” ?*



ISTITUZIONE ELENCHI di
MEDIATORI FAMILIARI
PRESSO CIASCUN TRIBUNALE
artt. 12 bis e ss. disp att c.p.c.



Capo I-bis - Art. 12-quater disp. att. c.p.c. (iscrizione nell'elenco)

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che:

- sono iscritti **da almeno cinque anni** a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella **disciplina giuridica della famiglia**;
- sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza in **materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere**;
- sono di **condotta morale specchiata**.




Compensi del Mediatore Familiare ex art. 7 DECRETO 27.10.2023 n 151

- Il compenso del Mediatore Familiare viene pattuito al momento del conferimento dell'incarico.
Il compenso e' adeguato :
 - alla delicatezza del ruolo rivestito;
 - al decoro della professione;
 - all'importanza della prestazione
- Il compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
- Il professionista *rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico*, informando i clienti degli oneri prevedibili.




Art. 8 Parametri per la determinazione del compenso

- L'importo base è **€ 40,00 per ciascun coniuge** oltre oneri di legge, per un totale di € 80,00 a incontro, oltre oneri di legge.
- **Non si può andare sotto il minimo stabilito dalla legge per il caso di bassa conflittualità e basse complessità**
- Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
- **La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.**
- 2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
- 3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
- 4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
- **5. La somma di cui al comma 4 e' moltiplicata secondo i seguenti parametri:**
 - **a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;**
 - **b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;**
 - **c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.**
- Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli **ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.**




Come determinare il grado di complessità e conflittualità del caso?



CO-COSTRUZIONE del piano genitoriale

- La M.F. come **sede naturale** della proposta e sperimentazione da parte dei genitori del nuovo piano genitoriale successivo alla separazione.
- Incontri cadenzati per sperimentare proposte genitori tra un incontro e l'altro.



Il piano genitoriale nel nuovo processo di famiglia



FOTOGRAFIA
att. scolastiche
extrascolastiche figli,
vacanze,
scelte educative


da allegare
obbligatoriamente
al ricorso introduttivo
e alla comparsa

permette di
ricavare molte info su
tenore di vita del
minore e della famiglia
in costanza di
matrimonio / convivenza

art. 473bis n.12 c.p.c.
PIANO
GENITORIALE
GENITORE
RICORRENTE

art. 473bis n.16 c.p.c.
PIANO
GENITORIALE
GENITORE
RESISTENTE



art. 473bis n. 50 c.p.c.
PIANO
GENITORIALE
DEL **GIUDICE**



Art. 473bis n. 50 II comma c.p.c.

- Se le parti accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ex art. 473 bis n. 39 c.p.c.

→ Forse più conveniente piano genitoriale concordato dai genitori in sede di M.F. (con maggiore conoscenza, rispetto al Giudice, della "complessiva situazione di vita del minore") ?





LA COORDINAZIONE GENITORIALE

Definizione secondo la A.Co.Ge.S. (Associazione di Coordinazione Genitoriale SISTEMICA):

*“La Coordinazione Genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul minore, attraverso il quale un **professionista che si occupa di famiglie e minori**, adeguatamente formato, aiuta i genitori altamente conflittuali ad **attuare il loro piano genitoriale**, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, sensibilizzandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti, prendendo decisioni in base al conferimento di incarico. La Coordinazione Genitoriale può anche essere predisposta dal Tribunale, che conferisce mandato al professionista, adeguatamente formato, per la gestione della conflittualità genitoriale al fine di giungere alla risoluzione della controversia.”*

Avv. Michela Foti





Storia della coordinazione genitoriale

- Nasce negli USA negli anni 90 e diventa velocemente un riferimento metodologico per lavorare con coppie genitoriale ad alta conflittualità.
- Parliamo quindi di situazioni di alta conflittualità, incancrenitesi nell'arco di procedimenti giudiziari assai lunghi, faticosi e dispendiosi, situazioni che NON possono trovare soluzione in altro percorso;
- ***bambini al centro esposti a danni psico socio evolutivi*** → EVITARE COSTI SANITARI per cura adulti sofferenti



A chi è rivolta ?

- È rivolta a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.
- Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la bi-genitorialità **attraverso l'implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria** e di quelle che saranno prese all'interno del processo di Co.Ge. sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli.

NOMINA DELL'ESPERTO - Art. 473bis n.26 c.p.c.

- nomina di un esperto su richiesta delle parti.
- **Art. 473-bis.26** *“Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.”*
- *Il giudice **individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario** tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui **l’ausiliario deposita una relazione** sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.*
- *Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dai provvedimenti opportuni.”*



Quando si applica la CO.GE. ?

- vi si ricorre **quando la coppia genitoriale non è mediabile**, ma pur tuttavia dotata di capacità genitoriale, e tra i genitori la conflittualità è talmente elevata che gli stessi sono distratti dal mantenere il focus sui figli e addirittura da adottare condotte tali da danneggiare i minori stessi.
- **La coordinazione genitoriale** è un procedimento di risoluzione alternativa delle **controversie centrato sul minore**, attraverso il quale un professionista di ambito giuridico-psicologico, terzo neutrale, adeguatamente formato in materie e con esperienza multidisciplinare, **aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale**, facilitando attraverso un intervento tempestivo la composizione delle liti.
- Il Coordinatore può essere disposto sia nel corso di un procedimento giudiziario che al termine dello stesso, oltre che richiesto volontariamente dai genitori anche al di fuori di una procedura.
- **Dopo l'emissione dei provvedimenti -sia giudiziali che consensuali- "principali"** (affidamento, collocamento e tempi di permanenza presso ciascun genitore), il Giudice può procedere alla nomina di **un Coordinatore Genitoriale**, individuando una figura che per un tempo determinato aiuti i genitori a dare concreta e corretta attuazione alle prescrizioni che riguardano i figli.




Casi di nomina → questioni SECONDARIE

- Tra le più varie pronunce di merito:
 - Trib. Pordenone 30.5.2019,
 - Trib. Varese 26.6.2018,
 - Trib. Siena 7.2.2018,
 - Trib. Mantova 5.5.2017,
 - Trib. Milano 29.7.2016.
- scelta della scuola o sport cui iscrivere il figlio / iscrizione al catechismo , lezioni di recupero scolastico, gestione su orari e dotazioni, vestiario, orario riconsegna minore all'altro genitore e dieta del bambino.
- Tutte decisioni “minori” rispetto alle quali i genitori, invece che mirare al vero interesse e bisogno del minore, sono esacerbati dalla conflittualità ed accecati da essa.

Come Co.Ge. promuoviamo il passaggio

da una co-genitorialità disimpegnata → parallela → collaborativa

CO-GENITORIALITA' "PARALLELA"



CO-GENITORIALITA' DISIMPEGNATA

CO-GENITORIALITA' COLLABORATIVA

Avv. Michela Foti



Cosa fa il Co.Ge.

- **Il Coordinatore genitoriale opera tendenzialmente attraverso “raccomandazioni” ai genitori**, può ascoltare il minore, ma in taluni casi ha anche il potere di assumere direttamente decisioni nell’interesse del minore, per evitare pregiudizi ulteriori ed imminenti al bambino.
- Egli **relaziona al Giudice circa il percorso**, avendo il potere-obbligo di intervenire anche anticipatamente con precise e urgenti segnalazioni qualora ravvisi evidenti pericoli per il minore che rendano necessario un intervento giudiziale immediato.
- **il Coordinatore ha un ruolo esplicitamente direttivo, con liquidazione giudiziale del compenso dello stesso**, e altre ipotesi in cui il Giudice ha invece unicamente incaricato **il Coordinatore** di ruoli di suggerimento e di mera raccomandazione alle parti, lasciando poi all’ambito della sottoscrizione dell’incarico l’individuazione dei poteri del medesimo, così come privatisticamente stabilita doveva essere la determinazione del compenso del professionista.



TARIFFARIO Co.Ge. dal sito A.Co.Ge.S.

[dal sito <https://coordinazione-genitoriale.it/sportello-del-consumatore>]

- fiscalmente l'attività professionale di Coordinazione Genitoriale è gravata da IVA, se dovuta dal professionista.
Tariffario attività di Coordinazione Genitoriale:
- **analisi atti del fascicolo:** min € 200,00 – max € 500,00 per ogni fascicolo (IVA esclusa)
incontri congiunti con genitori: min € 80,00 – max €150,00 per ora o frazione di ora per ogni incontro (IVA esclusa)
- **incontri individuali genitori/figli:** min €80,00 – max €150,00 per ora o frazione di ora per ogni incontro (IVA esclusa)
- **riunioni tra professionisti:** min €80,00 – max €150,00 per ora o frazione di ora per ogni incontro (IVA esclusa)
- **incontri congiunti con avvocati:** min € 80,00 – max €150,00 per ora o frazione di ora per ogni incontro (IVA esclusa)
- **relazione finale:** min €200,00 – max €500,00 (IVA esclusa)
- Poiché la Coordinazione Genitoriale non è una prestazione sanitaria, le fatture emesse saranno gravate da IVA ed avranno dicitura “Coordinazione Genitoriale”

Avv. Michela Foti



Linee guida di intervento del Coordinatore Genitoriale

- 1) contenimento della conflittualità -anche evitando la comunicazione tra genitori (≠ MF che punta sul ripristino comunicazione)- con **stile contenitivo e direttivo** (perché deve contenere e non perché deresponsabilizza i genitori), fortemente strutturato come asimmetrico nella gestione del setting.
- 2) Il C.G. si muove su provvedimenti già assunti dall'Autorità Giudiziaria e coordina quella che è la quotidianità dei genitori, riallacciandosi ai dettami del provvedimento.
- **IMPORTANTE** → quella del C.G. non è un'attività finalizzata ad assumere decisioni “strutturali” della separazione (es. collocamento e regime di affidamento) né volta a formulare delle valutazioni come nel caso della C.T.U..



Funzioni della Coordinazione Genitoriale

- Funzione educativa (come scrivere messaggi, email);
- Funzione di invio ad altre figure (in caso di disagio individuale dei genitori);
- Cassa di risonanza rispetto ai bisogni dei figli;
- Contenere i toni del conflitto e identificare le priorità rispetto ai temi da trattare al fine di non incorrere nel blocco dei processi decisionali nell'interesse dei figli, stabilendo...
- ...“vademecum comunicativi” in caso di emergenze/urgenze, a tutela del minore.

Metodo/modello	Obiettivi principali	Potere decisionale	Riservatezza	Stile comunicativo
Mediazione Familiare	Servizio di PRIMO INTERVENTO, Ripristino comunicazione tra genitori, funzionale alla gestione dei figli.	Nessuno.	Totale. Può riferire, se richiesto, solo se la coppia ha svolto la Mediazione e se è mediabile.	Comunicazione assertiva e a supporto. MF sa di non sapere, nel senso socratico. Genitori come depositari della miglior conoscenza del figlio.
Coordinazione genitoriale	Implementazioni delle decisioni <u>già assunte</u> dal Tribunale relative alla vita quotidiana dei figli.	Sì PER QUESTIONI QUOTIDIANE, a sviluppo di provvedimenti A.G.	No. → RELAZIONE AL GIUDICE	Stile di comunicazione direttivo. Relazione asimmetrica in cui il CG coordina i genitori sul provvedimento dell'A.G.
CTU	Dare risposta al quesito posto dal Giudice	Nessuno. Offre però indicazioni al Giudice che generalmente il Giudice segue.	No. → RELAZIONE AL GIUDICE	Stile di comunicazione assertivo.
Psicoterapia	Lavoro individuale, di coppia o a livello di sistema familiare volto all'assunzione di consapevolezza e riparazione dei traumi.	Nessuno.	Totale.	Supportivo – assertivo.

Avv. Michela Foti

**OGNI VOLTA CHE SEI TENTATO DI REAGIRE NELLO STESSO
VECCHIO MODO, CHIEDITI SE VUOI ESSERE UN PRIGIONIERO
DEL PASSATO O UN PIONIERE DEL FUTURO.**

(DEEPAK CHOPRA)

Grazie per l'attenzione...

Avv. Michela Foti